

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2733 del 29/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Societa' MULTI3 S.r.l. con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), localita' San Giuseppe, S.S. Romea 309, km. 32 + 032. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione carburanti rete ordinaria con bar.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2841 del 29/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 32410/2016/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Società **MULTI3 S.r.l.** con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, S.S. Romea 309, km. 32 + 032 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Comacchio n. 56287 del 22.10.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **distribuzione carburanti rete ordinaria con bar.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.10.2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio (FE), assunta al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/11597 del 03.11.2016, presentata allo stesso SUAP in data 22.10.2016, dalla Società MULTI 3 S.r.l., nella persona di Paolo Contavalli, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, S.S. Romea 309, km. 32 + 032, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione carburanti rete ordinaria con bar;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società MULTI3 S.r.l. per ottenere il rinnovo-proseguimento senza modifiche, con voltura dell'autorizzazione allo scarico (acque prima pioggia e reflue domestiche) n. 8978 del 19.08.2013, rilasciata dalla Provincia di Ferrara e successivamente volturata con atto n. 3929 del 26.06.2015;
- Vista la nota Prot. n. PGFE/2016/11836 del 10.11.2016, con cui sono state chieste integrazioni;
- Viste le integrazioni fornite dalla Ditta in data 10.11.2016 al SUAP del Comune di Comacchio e trasmesse dallo stesso SUAP con nota Prot. n. 62101 del 21.11.2016 (secondo invio-Prot. Arpae n. PGFE/2017/249 del 12.01.2017) e in particolare la comunicazione da parte di Eni S.p.A. che

l'impianto di distribuzione carburanti in oggetto, chiuso a Settembre 2015 sotto la gestione di Rocca Antonella, è stato assegnato alla Ditta MULTI3 S.r.l.;

- Vista l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e reflue domestiche n. 8978 del 19.08.2013, rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Società La Rosa di Fogli Giovanni & C. s.a.s. per l'impianto sito nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, S.S. Romea 309 e il successivo atto di voltura n. 3929 del 26.06.2015 all'Impresa Individuale Rocca Antonella;
- Preso atto che gli scarichi confluiscono nel canale consorziale denominato "Canale di Gronda Palazzaccio";
- Preso atto che lo scarico proveniente dalla raccolta delle acque dei pluviali, non è soggetto a vincoli o prescrizioni di cui al D.Lgs 152/06 ed il loro recapito nel fosso tombato, non necessita di autorizzazione ai sensi del succitato Decreto;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Viste altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l’impianto in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e reflue domestiche, atto della Provincia di

Ferrara n. 8978 del 19.08.2013, successivamente volturato con atto n. 3929 del 26.06.2015 -;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 18621 del 03.04.2017 (assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3786 del 04.04.2017), con la quale ha trasmesso la Presa d'atto, comunicata dal Comune di Comacchio con nota Prot. n. 57877 del 31.10.2016, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ditta di non superamento dei limiti di emissione rumore;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio Prot. n. 29136 del 18.05.2017 (assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/5825 del 19.05.2017), con la quale ha trasmesso la Dichiarazione di inesistenza del servizio di fognatura pubblica rilasciata dal CADF S.p.A., con nota Prot. n. 2017/0010782 del 09.05.2017;
- Preso atto della dichiarazione di "invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo" relativamente agli scarichi di acque reflue, indicata nel modello di istanza AUA;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della

DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società **MULTI 3 S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località San Giuseppe, S.S. Romea 309, km. 32 + 032, codice fiscale e p.IVA n. 03436801207, per l’esercizio dell’attività di **distribuzione carburanti rete ordinaria con bar**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI di acque di prima pioggia e reflue domestiche in acque superficiali.

1. Lo scarico autorizzato nel Canale di Gronda Palazzaccio è quello contrassegnato con la scritta “**alloscolo**” ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** – Schema fognario;

2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema fognario;
3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento posto subito prima dello scarico, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
5. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
6. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
7. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
9. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

10. Lo scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
11. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
12. Nel caso in cui il pozzetto di ispezione e controllo non abbia le caratteristiche indicate al punto 6., la Ditta è tenuta ad effettuare l'adeguamento dello stesso, entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;
13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune di Comacchio a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

Il presente provvedimento, **revoca e sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Comacchio, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art.124), atto della Provincia di Ferrara n. n. 8978 del 19.08.2013, successivamente volturato con atto n. 3929 del 26.06.2015 -

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio e al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Comacchio.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.